

FERFRIGOR PORTO Srl

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**

Approvato dall'Amministratore Unico il 04/03/2024

PARTE GENERALE

CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001

1. Quadro normativo di riferimento: D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito anche semplicemente “Decreto” o “Decreto 231”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società¹.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto 231 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le Società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della Società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è particolarmente severo; oltre alle sanzioni pecuniarie, vi

¹ La normativa in esame ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le Società che ne siano oggetto.

Alla data di redazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito così come aggiornate dai più recenti interventi normativi:

- Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture);
- Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata);
- Art. 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);
- Art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio);
- Art. 25-ter (Reati societari);
- Art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
- Art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
- Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale);
- Art. 25-sexies (Abusi di mercato);
- Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio);
- Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori);
- Art. 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);

- Art. 25-undecies (Reati ambientali);
- Art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
- Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia);
- Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati);
- Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari);
- Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando);
- Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale);
- Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Per un maggior grado di dettaglio si rimanda al testo della normativa sopra richiamata nonché alla Parte Speciale del presente Modello.

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché la Società sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori requisiti della responsabilità degli enti possono essere distinti in “soggettivi” ed “oggettivi”.

I primi sono integrati dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato alla Società da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in “posizione apicale”, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, la Società stessa. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate;
- soggetti “subordinati”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del

personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato della Società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della Società stessa.

I requisiti oggettivi sono rappresentati dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio della Società; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'“interesse” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” sussiste quando la Società ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Nel caso, invece, il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di terzi, la Società non ne risponde.

2. Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01, peraltro, stabilisce che la Società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno alla Società con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

CAPITOLO II – SANZIONI

1. Tipologia di sanzioni applicabili

Il D. Lgs. 231/01 enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Nella Parte Speciale del presente Modello verranno dettagliatamente indicate le singole fattispecie di reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Per quanto concerne le specifiche sanzioni applicabili per ciascuna fattispecie di reato si richiama qui integralmente il testo del Decreto, da intendersi qui ritrascritto.

CAPITOLO III – IL MODELLO DI FERFRIGOR S.R.L.

1. Finalità del Modello

FERFRIGOR PORTO S.r.l. (di seguito anche denominata più semplicemente FERFRIGOR o FERFRIGOR S.r.l.) è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire l'accadimento di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partners d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, FERFRIGOR Srl ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma possano migliorare la propria struttura organizzativa, limitando il rischio di commettere reati all'interno della Società medesima.

Attraverso l'adozione del Modello FERFRIGOR Srl si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da FERFRIGOR Srl, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali FERFRIGOR Srl intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso

Modello.

2. L'attività di FERFRIGOR Srl

FERFRIGOR PORTO Srl opera nel settore navale e industriale.

FERFRIGOR PORTO Srl svolge l'attività nella sua sede legale ed operativa a Genova, uno dei principali porti nel Mediterraneo. La sede è sita in 16128 Genova, Via Dei Pescatori.

L'esperienza lavorativa acquisita negli anni dalla Società, permette di offrire ai clienti i servizi migliori e più competitivi presenti sul mercato.

Estratto di oggetto sociale FERFRIGOR:

La società ha per oggetto le seguenti attività: lavori di montaggi impianti frigoriferi industriali e navali, revisione e riparazione dei medesimi, costruzione e applicazione di apparecchi e materiali accessori per frigoriferi di ogni tipo, installazione impianti di riscaldamento e climatizzazione in edifici civili.

L'azienda è in possesso di certificazione secondo norme ISO 9001.

3. Il Sistema Organizzativo di FERFRIGOR Srl

FERFRIGOR Srl ha adottato un sistema di *governance* e una struttura organizzativa di seguito meglio descritta.

3.1 Il modello di *governance* di FERFRIGOR Srl

L'amministrazione della Società è affidato ad un Amministratore Unico.

La durata in carica degli amministratori è fino alla revoca della nomina.

Il Sistema di amministrazione e controllo della Società è così definito:

Amministratore Unico:

- FERRARI SANDRO, codice fiscale: FRRSDR43P30A993G;

3.2 La struttura organizzativa di FERFRIGOR Srl

La Società ha adottato una struttura organizzativa idonea a garantire l'efficiente ed efficace svolgimento delle proprie attività d'impresa, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e di segregazione delle funzioni.

La complessiva struttura organizzativa è illustrata in un apposito organigramma,

il quale riepiloga, illustrandole, le linee di riporto delle singole Direzioni aziendali.

La struttura organizzativa: FERFRIGOR S.r.l. si articola nelle seguenti Aree:

- DIREZIONE-COMMERCIALE-ACQUISTI (S. Ferrari);
- Area QUALITA' (A. Ghirardi)
- Area AMMINISTRATIVA (S. De Ferrari)
- Area TECNICA-GESTIONE PRODUZIONE (P. Lanzavecchia e F. Monfrinotti)
- Area MAGAZZINO (P. Lanfredini e G. Furio)
- Area ACQUISTI (S. Bonfanti)
- Area SEGRETERIA (A. Ghirardi)
- Area OFFICINA
 - Frigoristi (A. Delgado, M. Lanzavecchia, G. Olia, M. Piccardo, P. Lanzavecchia, V. Millemaggi)
 - Elettricisti (F. Monfrinotti, L. Giusto)
 - Meccanici (M. Nardon, R. Barone, P. Lanzavecchia)
 - Tornitori (P. Lanzavecchia, M. Lanzavecchia)
 - Brasatori (M. Odicino)
 - Carpenteri (M. Odicino, F. Monfrinotti).

4. Il sistema di deleghe e procure in seno alla Società

La società, allo stato attuale, non prevede l'attribuzione di deleghe.

4.1 Principi generali

In ogni caso, qualora presenti nell'ambito del Modello di FERFRIGOR PORTO Srl, assume rilevanza anche il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società, che costituisce uno dei protocolli facenti parte del sistema di controllo preventivo interno e che risponde ai seguenti principi:

- tutti coloro che agiscono in nome e per conto di FERFRIGOR Srl devono essere dotati di apposita procura formalizzata in un apposito documento;
- le deleghe e le procure devono definire in modo chiaro:

- a) il soggetto delegante e la fonte del suo potere di delega o procura;
- b) il soggetto delegato;
- c) l'oggetto della delega o della procura, ovvero le materie o le categorie di atti/attività per i quali essa è conferita;
- d) qualora previsti, i limiti di valore entro i quali la delega o la procura può essere esercitata;
- e) l'eventuale previsione degli ulteriori limiti concernenti la delega o la procura (ad es. l'obbligo di firma congiunta con altri soggetti);
 - il destinatario della delega o della procura deve essere “persona idonea”, ovvero in grado di espletare efficacemente le funzioni delegate o le attività oggetto di procura;
 - il contenuto della delega o della procura deve essere coerente con il ruolo, il livello gerarchico e le responsabilità proprie del destinatario, per come risultanti dall'organigramma e dal mansionario della Società.

Le deleghe e le procure sono tempestivamente aggiornate / modificate in conseguenza di mutamenti organizzativi.

Le deleghe e le procure, così come i relativi aggiornamenti / modifiche, sono diffuse presso i soggetti interessati, incluso per ciò che attiene ai compiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) e pubblicizzate anche all'esterno della Società, nei casi previsti dalla normativa vigente.

4.2 Le deleghe e le procure rilasciate in seno alla Società

Lo Statuto della Società prevede che la gestione dell'impresa spetti esclusivamente all'Amministratore Unico, al quale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Dall'analisi della documentazione aziendale (Statuto FERFRIGOR Srl) sono emersi i seguenti poteri:

- Amministratore Unico: FERRARI SANDRO.

L'Amministratore Unico è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nonché quelli di operare sui conti correnti bancari della società, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi concessi e di nominare institori e procuratori *ad negotia*.

L' Amministratore Unico entro i limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ. può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.

Per quanto riguarda i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti all'Amministratore Unico si deve intendere, a mero titolo esplicativo:

- rilasciare quietanze, ricevute o esoneri da qualsiasi responsabilità, conseguentemente firmare la corrispondenza relativa alla gestione ordinaria della Società;
- promuovere i giudizi sia in sede penale sia in sede civile, sia in sede amministrativa avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa italiana o estera, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti;
- promuovere arbitrati;
- partecipare ad aste, gare e/o licitazioni per forniture ad amministrazioni o enti pubblici o privati, depositando cauzioni o ritirandole;
- firmare capitolati di appalto o forniture determinando o accettando i relativi corrispettivi e tutti i patti o condizioni di tali contratti.

5. Il Codice Etico di FERFRIGOR Srl

Nel novero dei protocolli facenti parte del Modello, particolare importanza assume il Codice Etico di FERFRIGOR Srl approvato e recepito dalla Società.

L'emanazione del Codice Etico trova origine, oltre che nella necessità di dotarsi di uno dei protocolli indicati quali essenziali al fine di garantire la presenza di un efficace ed efficiente sistema di controllo preventivo interno, nella esigenza di formalizzare in maniera chiara e rendere conoscibili i principi etici cui FERFRIGOR Srl riconosce valore fondamentale nell'ambito della propria attività d'impresa. In quest'ottica, il Codice Etico ha la specifica funzione di costituire il principale punto di riferimento per i dipendenti di FERFRIGOR Srl, i quali devono orientare il proprio comportamento alla luce dei principi e delle previsioni ivi contenute, sia per tutti gli altri soggetti che, pur esterni alla Società, operano in nome e/o per conto di quest'ultima.

La caratteristica principale del Codice Etico è quella di definire gli standard applicabili alle interazioni tra i componenti dello staff della Società, i consulenti, i

lavoratori a contratto e a termine da una parte e gli operatori sanitari professionali e le organizzazioni dei pazienti dall'altra.

5.1 Struttura e destinatari del Codice Etico

Nel Codice Etico sono indicate le finalità, i relativi destinatari – i quali coincidono con i Destinatari del Modello, ovvero i componenti degli organi sociali, i dipendenti, nonché i soggetti esterni alla Società che operano in nome e/o per conto di quest'ultima (i soggetti appartenenti a quest'ultima categoria sono complessivamente indicati quali "Terzi Destinatari") – e le linee guida in materia di informazione e formazione sul Codice Etico. Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, occorre considerare che FERFRIGOR Srl richiede ai propri fornitori di rispettare le norme del Modello e del Codice Etico.

Nel Codice Etico trovano elencazione i principi etici fondamentali, ovvero i valori cui FERFRIGOR Srl riconosce essenziale importanza nell'ambito della propria attività d'impresa, e le norme di comportamento che i destinatari devono rispettare nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto della Società, con particolare riguardo a specifiche questioni e settori della vita aziendale.

5.2 I principi etici fondamentali e le norme di comportamento

FERFRIGOR Srl riconosce rilevante l'importanza della necessità di garantire il costante e quotidiano rispetto dei propri valori etici e delle norme di comportamento di riferimento, la cui osservanza è ritenuta essenziale anche in considerazione dell'esigenza di assicurare la trasparenza e la correttezza massime della propria attività d'impresa.

I principi etici e le norme di comportamento, declinati nel Codice Etico e conformi alle Linee Guida Confindustria, concernono:

- il rispetto delle leggi;
- la probità, la correttezza ed i conflitti di interesse;
- l'imparzialità e l'integrità;
- la trasparenza e documentabilità;
- l'efficienza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- i rapporti con i fornitori e gli appaltatori.

5.3 Attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico

E' compito dell'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, la verifica sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e del Codice Etico.

E' inoltre posto l'accento sul dovere, gravante su ciascun Destinatario, di collaborare con l'Organismo di Vigilanza in tutte le attività da questo espletate, nonché sull'obbligo di trasmettere le comunicazioni e le informazioni, in quella sede puntualmente dettagliate, rilevanti ai fini della verifica circa l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello, o comunque ai fini dei compiti spettanti all'OdV

Assume, a tale proposito, particolare importanza l'obbligo di inoltrare all'OdV le segnalazioni concernenti le violazioni, anche solo potenziali, del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico: tali segnalazioni, così come tutte le altre comunicazioni nei confronti dell'OdV, possono essere effettuate anche in forma anonima.

Ricevuta la segnalazione, se questa si rivela attendibile, l'OdV effettua i controlli e le verifiche ritenuti opportuni. Qualora accerti l'effettiva violazione del Modello o del Codice Etico, l'OdV attiva il procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare.

6. Linee guida CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001 statuisce che "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001", originariamente riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione. Nel tempo le Linee Guida di Confindustria sono state più volte oggetto di aggiornamento, al fine di adeguarsi alle intervenute

modifiche normative e/o agli interscambi orientamenti giurisprudenziali, nonché alle prassi applicative nel frattempo intervenute.

Il presente Modello 231 recepisce le indicazioni contenute nell'ultimo aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria avendo riguardo, tra l'altro, alla struttura del Modello, alle modalità di valutazione del rischio di commissione del reato e alle componenti del Sistema di Controllo Interno.

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni Modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Le Linee Guida si focalizzano in particolare su tre aspetti (costruzione del Codice Etico; Organismo di Vigilanza, la sua composizione e le sue azioni; fattispecie di reato), mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per la Società che decide di adottarlo, deve essere attento alle

dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

FERFRIGOR Srl, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida CONFINDUSTRIA.

7. Costruzione del Modello e relativa struttura

FERFRIGOR Srl ha deciso di migliorare la propria struttura organizzativa limitando il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione del Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a FERFRIGOR Srl di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

7.1 Metodo di analisi dei rischi

7.1.1 Attività preliminari

In ossequio alla previsione normativa ed a quanto previsto dalle Linee Guida di riferimento, per la redazione del presente Modello Organizzativo si è previamente provveduto alla mappatura dei rischi aziendali.

L'attività ha previsto l'esame della documentazione già prodotta dall'Organizzazione nell'ambito dei sistemi gestionali esistenti e dei documenti organizzativi disponibili, e l'effettuazione di un ciclo di interviste su un campione rappresentativo delle figure chiave aziendali individuate in base agli incontri effettuati con la funzione Legale della Società: tali figure sono state identificate come soggetti apicali i quali, ai sensi del Decreto, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/01).

7.1.2 Individuazione dei rischi. Elaborazione delle parti speciali del Modello

La predisposizione del Modello è stata articolata in 3 fasi:

- analisi dei rischi;
- *gap analysis*;
- predisposizione delle parti speciali.

L'analisi dei rischi è consistita nell'analisi del contesto aziendale dal punto di vista strutturale e organizzativo per individuare le specifiche aree e i settori di attività aziendale all'interno dei quali potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto - di seguito "attività sensibili" - è stato il risultato dell'analisi dei processi aziendali. In particolare l'analisi è stata svolta con il supporto della documentazione societaria rilevante a questi fini e l'effettuazione di interviste con i soggetti che ricoprono funzioni chiave nell'ambito della struttura aziendale, vale a dire i soggetti che possiedono una conoscenza approfondita dei processi e dei relativi meccanismi di controllo in essere.

In questa fase sono state valutate genericamente tutte le fattispecie di reato incluse nel D. Lgs. 231/2001.

In tal modo è stato possibile:

- effettuare un'analisi della struttura societaria e organizzativa;
- comprendere il Modello di *business*;
- analizzare i rischi specifici in relazione all'attività aziendale;
- svolgere una ricognizione del sistema normativo e dei controlli preventivi già esistenti nel contesto aziendale in relazione alle attività / processi a rischio, per valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei reati.

Per ogni attività sensibile sono stati individuati i presidi afferenti e sono state formulate considerazioni sull'efficacia / efficienza del livello di controllo sulla

base dei singoli documenti in cui essi sono descritti (istruzioni, procedure, ecc.). La valutazione dei presidi è stata condotta per verificare l'adeguatezza del controllo a prevenire o rilevare con tempestività il rischio per il quale è stato approntato. La presenza di controlli efficaci ed efficienti consente infatti di mitigare il rischio di commissione di reati.

Il risultato di questa parte è stato riportato in un apposito documento iniziale denominato "Risk Assessment & Gap Analysis" (documento ad uso interno del 05/04/2019).

La Gap Analysis rappresenta l'analisi comparativa tra la struttura organizzativa attuale e il Modello astratto ("to be") sulla base dei rischi individuati e dei presidi di controllo già operanti.

Infine, sulla base degli esiti emersi, sono state predisposte le singole Parti Speciali, che contengono – per ogni classe di reato rilevanti - specifici obblighi e divieti cui i destinatari del Modello devono attenersi.

7.2 Gli elementi del Modello

Il Modello predisposto si fonda su un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il Modello consta di due parti:

Parte Generale del Modello:

È la presente parte documentale che costituisce la sintesi del Modello articolata nelle seguenti trattazioni:

- il D. Lgs. 231/2001 e la normativa di riferimento;
- il Modello adottato;
- la Metodologia di analisi dei rischi;
- l'Organismo di Vigilanza;
- la Formazione e la diffusione del Modello;
- il Sistema Sanzionatorio;
- le Regole Generali per l'aggiornamento del Modello.

Parti speciali del Modello:

Sono relative alle varie tipologie di reati contemplati dal Decreto e

astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale di riferimento in relazione alle attività sensibili individuate. Ciascuna parte contiene una specifica previsione di divieto a porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

Gli elementi integranti che compongono il Modello sono:

Codice Etico: è il documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e ha la principale funzione di rendere noti all'interno dell'organizzazione e a tutti gli interlocutori esterni i valori e i principi fondamentali che guidano l'attività della Società. È stato approvato dall'Amministratore Unico della Società.

Sistema di Deleghe e Procure: se esistono definisce in maniera univoca il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società.

In particolare il sistema è incentrato sull'attribuzione alle funzioni apicali della Società di:

- Procure che conferiscono a un soggetto il potere legale di rappresentanza della Società in relazione all'espletamento delle attività aziendali;
- Procure speciali relative a singoli affari che definiscono le forme di rappresentanza in relazione ai singoli atti da stipulare, il processo di attribuzione e revoca delle procure si instaura al verificarsi di cambiamenti nell'assetto organizzativo o dei processi aziendali.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società nei confronti di terzi devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sistema organizzativo: chiaro e formalizzato tramite documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società.

La formalizzazione e la diffusione a tutto il personale dipendente sono assicurate tramite la consegna dell'Organigramma aziendale.

– Sistema dei Controlli Interni: ossia l'insieme di Procedure, Manuali e Istruzioni operative volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già operanti nella società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati.

Codice disciplinare: è l'insieme delle norme disciplinari e delle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori, dei Sindaci, dei consulenti, dei *partners* e dei collaboratori esterni alla Società, per le violazioni alle norme comportamentali dettate dal Modello stesso, dalle Procedure in esso richiamate e dal Codice Etico.

Le fattispecie di reato 231: la Società cura l'aggiornamento (catalogo) dei reati presupposto che sono alla base della responsabilità amministrativa della Società, in particolare, formulando un parere preventivo e chiarendo se un nuovo reato possa essere ipotizzabile o meno nel contesto aziendale, motivandone l'inclusione o l'esclusione.

Nella parte Generale pertanto sono riassunti gli elementi del Sistema di controllo interno che compongono il Modello e rappresenta il documento di sintesi pubblicabile e reso noto all'esterno, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

8. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, FERFRIGOR Srl ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello già con la delibera dell'Amministratore Unico del 19/08/2019; la stessa delibera del 19/08/2019 ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione stessa, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un programma di aggiornamento che sarà redatto in occasione:

– di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali;
- di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'aggiornamento del Modello è considerato da FERFRIGOR Srl come attività strettamente funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito direttamente all'Amministratore Unico, in dettaglio:

- l'Organismo di Vigilanza comunica all'Amministratore Unico ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- l'Amministratore Unico approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- l'Organismo di Vigilanza predispone il programma di aggiornamento avvalendosi laddove necessario di supporto esterno. All'Organismo di Vigilanza viene dato mandato in particolare dell'individuazione delle attività sensibili e dei presidi di controllo, dell'aggiornamento dell'analisi di rischio, della definizione delle attività necessarie e delle relative responsabilità, dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- l'aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Unico. Le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dall'Amministratore Delegato.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento e l'attuazione delle azioni disposte e l'esito delle attività.

CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Amministratore Unico nomina i membri dell'OdV e gli assegna il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

I membri dell'OdV non possono ricoprire incarichi di gestione o esecutivi che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) autonomia: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Amministratore Unico.

All'OdV è affidato un *budget* entro il quale può muoversi autonomamente e indipendentemente. La cifra stanziata a *budget* verrà definita di anno in anno dall'azienda in relazione alle attività pianificate e prospettate dall'OdV ai fini della vigilanza. L'OdV nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il *budget* per determinate attività di vigilanza, comunicherà all'azienda la motivazione per la quale intende procedere in tali attività, ma sarà l'azienda stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All'OdV verrà sottoposta la valutazione "tecnico-professionale" dei professionisti coinvolti in tali attività (curricula vitae).

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame

di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dall'Amministratore Unico.

c) professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale.

d) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno costante, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo. Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza del membro dell'OdV la ricorrenza dei seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente (ad esempio assunzione di incarichi diretti per conto della Società, legami di parentela sopraggiunti, etc.);
- l'aver riportato condanna penale per delitto, anche nella forma dell'applicazione pena ex art. 444 c.p.p.;
- la pendenza a suo carico di un procedimento per delitto per il quale venga promossa l'azione penale.

L'OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

L'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività

ingiustificata;

- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa della sua inattività;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Amministratore Unico.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un Membro l'Amministratore Unico prenderà senza indugio le decisioni del caso.

2. Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'OdV incontrerà periodicamente (almeno una volta l'anno o con cadenza maggiore qualora lo disponga l'Amministratore Unico) la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di Vigilanza.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate:

Attività di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da FERFRIGOR Srl, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di reportazione agli organi societari deputati;
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

Attività di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verifica della adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione;
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione della Società nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

Attività di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa

di cui al D. Lgs. 231/2001;

- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Attività sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello all'Amministratore Unico e alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale;
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, l' Amministratore Unico è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti, società di *service*, *partner* o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03 e ss. mm.) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma,

sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello ed evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a nomina, rinnovo o revoca dell'incarico sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Amministratore Unico.

3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei *partner* e delle Società di *service* in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di FERFRIGOR PORTO Srl ai sensi del D. lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dipendenti con la qualifica di dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, Società di *service*, consulenti e *partner*, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di FERFRIGOR Srl o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dipendente FERFRIGOR Srl può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore;

– il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all’OdV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di FERFRIGOR Srl, come consulenti, fornitori, *partners*, Società di *service*, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all’OdV.

Le segnalazioni possono giungere all’OdV tramite un indirizzo di posta, un numero di telefono o una casella di posta elettronica, cui è riservato l’accesso solo al membro dell’OdV o al personale della sua segreteria.

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L’OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l’utilità.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, i dipendenti, i soci e gli amministratori devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all’OdV le informazioni concernenti:

– i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini penali, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano FERFRIGOR Srl o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, *partner*, Società di *service*;

– le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penale nei loro confronti;

– i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di FERFRIGOR Srl nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;

– le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati

o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivino responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la difesa in procedimenti relativi a reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, o alle variazioni delle deleghe e dei poteri;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la P.A. ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della Società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre FERFRIGOR Srl al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le Società di servizi, fornitori, consulenti e *partner* che operano per conto di FERFRIGOR Srl nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da FERFRIGOR Srl.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti di FERFRIGOR Srl, quali i consulenti, i fornitori, i *partner* e le Società di *service*, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a FERFRIGOR Srl.

4. Segnalazioni delle violazioni del Modello

I funzionari, i dipendenti della Società e i destinatari in genere delle prescrizioni contenute nel Modello hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della

presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi. L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV

5. L'attività di reportazione dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di reportazione dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a FERFRIGOR Srl sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV ha due linee di reportazione:

- su base continuativa, mediante l'invio dei verbali delle proprie sedute, direttamente all'Amministratore Unico;
- su base annuale, nei confronti dell'Amministratore Unico;

L'OdV predispone annualmente una relazione descrittiva per l'Amministratore Unico contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Amministratore Unico. Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi

profili specifici e/o i consulenti, più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
 - la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei *partner* e delle Società di Service delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
 - la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili;
 - la Direzione Generale in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.
- Ogniqualevolta lo ritiene opportuno, l'OdV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

6. Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, il Modello di organizzazione della Società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla Società, anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziato dall' Amministratore Unico al fine di svolgere l'attività assegnata;
- l'OdV è assistito nella sua attività da un ufficio di segreteria, addetto alla

raccolta e conservazione degli atti (verbali, relazioni, ecc.) e dei documenti; alla ricezione ed inoltro della corrispondenza; alle comunicazioni della fissazione delle sedute; ad ogni altra attività di segreteria che si rendesse necessaria.

CAPITOLO V - WHISTLEBLOWING

Il d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che ha recepito nel nostro Paese la Direttiva UE 2019/1937, sostituisce le disposizioni previgenti in materia di *whistleblowing* previste dal Decreto 231 per il settore privato (e dalla l. n. 179/2017 per il settore pubblico), raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e del regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (e dell'amministrazione pubblica), di cui siano venute conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023 che, tra l'altro, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 6 comma 2-ter e comma 2-quater e modificato l'art. 6 comma 2-bis del Decreto 231, FERFRIGOR Srl adotta una nuova procedura segnalazioni ("Procedura *Whistleblowing*") che costituisce parte integrante del Modello 231 e disciplina il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni.

In particolare, la Procedura *Whistleblowing*:

- prevede canali di segnalazione che consentono a chiunque di presentare denunce riguardanti informazioni su violazioni di leggi (comprese disposizioni normative europee) e regolamenti, del Codice Etico, del Modello 231 nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella presente Società;
- garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- contempla misure di protezione per gli autori della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché per gli altri soggetti specificamente individuati dal d. lgs. n. 24/2023 (ad es., facilitatori, colleghi, ecc.);
- vieta il compimento di ogni forma di ritorsione a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad es., ai facilitatori, ai colleghi ecc.).

Nel rispetto dell'art. 6 comma 2-*bis* del Decreto 231 e del d.lgs. n. 24/2023, il presente Modello 231 estende l'applicazione di cui al Sistema Disciplinare anche nei confronti di chi viola le norme sulla gestione della segnalazione e/o le misure poste a tutela del segnalante, nonché nei confronti del segnalante nei casi di cui all'art. 16 comma 3 d.lgs. n. 24/2023, salvo quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 24/2023.

CAPITOLO VI – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. Formazione e divulgazione del Modello

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente e di ogni soggetto esterno (rappresentanti, consulenti, partner commerciali ecc.).

Da quel momento, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dipendenti comporterà l'attivazione di un procedimento disciplinare.

I principi e i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione: il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili" descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello, definendo con la funzione aziendale competente un piano di formazione periodico.

2. Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di FERFRIGOR Srl garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello l'Alta Direzione della Società, in collaborazione con l'OdV, gestisce la formazione del personale, che sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Personale direttivo o con funzioni di rappresentanza della Società: consegna del Modello e formazione iniziale attraverso riunioni *ad hoc* nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, diffusione via e-mail o cartacea del materiale dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche; informativa in sede di assunzione per i neoassunti.
- Altro personale: consegna del Modello e nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni; informativa in sede di assunzione per i neoassunti; estensione ai dipendenti che hanno un indirizzo di posta elettronica delle informazioni via e-mail.
- L'avvenuta informazione e formazione deve risultare da un documento firmato dal dipendente attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

3. Informazione ai partners

Relativamente ai partner, FERFRIGOR SRL deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna del Modello. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

CAPITOLO VII – SISTEMA DISCIPLINARE

1. Funzione del sistema disciplinare

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, dalle relative procedure e dal Codice Etico, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità della Società.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

E' rivolto essenzialmente a:

- tutti coloro che svolgono per FERFRIGOR SRL funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
- coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso ed è regolato dal Codice Disciplinare di cui la Società si è dotata.

2. La struttura del Sistema Disciplinare

Dopo una sintetica premessa in cui sono delineati i principi generali concernenti il sistema sanzionatorio costituito nell'ambito del Modello, il Sistema Disciplinare di FERFRIGOR Srl è strutturato in quattro sezioni differenti.

Nella prima sezione, sono indicati i destinatari delle sanzioni previste, e segna-
tamente:

- i soggetti posti in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della stessa;
- i dipendenti, ovvero coloro che sono legati alla FERFRIGOR Srl da un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi i consulenti, i lavoratori a contratto, i lavoratori a termine, che costituiscono soggetti cd. “in posizione subordinata”, in quanto sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale;
- i cd. “Terzi Destinatari”, ovvero coloro che, pur non essendo legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, operano in nome e/o per conto di FERFRIGOR Srl e sono qualificabili come soggetti “in posizione subordinata” in quanto sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale (ad es., agenti, rappresentanti, ecc.).

Nella seconda sezione, sono definite le violazioni rilevanti ai fini del Modello, elencate secondo un ordine crescente di gravità; sotto tale aspetto, sono previste specifiche sanzioni concernenti il settore della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in considerazione della natura colposa dei relativi reati richiamati nel Decreto.

Nella terza sezione, sono indicate le sanzioni applicabili a ciascuna categoria di destinatari, unitamente ai criteri da utilizzare per la determinazione della sanzione da applicare in concreto.

Nella quarta sezione, sono definite le regole che presiedono allo svolgimento del procedimento disciplinare, incluso per ciò che attiene le fasi:

- di accertamento della violazione;
- di contestazione della violazione;
- di applicazione della sanzione.

CAPITOLO VIII – I DESTINATARI

Le prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di FERFRIGOR Srl come Dipendenti, Amministratori, Dirigenti, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la Società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I – REGOLE GENERALI

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, i dipendenti, i consulenti, i partners e le Società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FERFRIGOR PORTO Srl
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da FERFRIGOR Srl;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico - funzionale di FERFRIGOR PORTO Srl e al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

Le Parti Speciali rappresentano un elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di FERFRIGOR Srl

In relazione a ciascuna tipologia di reati – contemplati dal decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale nella fase propedeutica all'analisi di rischio – sono state predisposte singole Parti Speciali, ciascuna delle quali contiene specifici obblighi e previsioni di divieto di porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

Nei capitoli seguenti sono riportati i reati astrattamente configurabili in FERFRIGOR Srl ed identificati sulla base delle attività sensibili rilevate durante la fase di *risk assessment* iniziale.

CAPITOLO II – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti, soggetti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, Srl miste) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

Per Pubblica Amministrazione si intendono, in estrema sintesi, i seguenti enti o categorie di enti:

1. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri;
 - Camera e Senato;
 - Capitanerie di Porto;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Banca d'Italia;
 - Consob;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
 - Regioni;
 - Province;
 - Comuni;
 - Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
 - Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
2. Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- INPDAP;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Nonostante l'elenco di cui sopra sia meramente esemplificativo, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose del D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle di Pubblico Ufficiale e di Incaricati di Pubblico Servizio.

Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357 comma 1 c.p. è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il

secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Pertanto, in via conclusiva, agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come pubblico ufficiale qualsiasi soggetto che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi (a titolo esemplificativo, si considerano tali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le istituzioni delle Comunità Europee, i giudici, i notai, i cancellieri, i segretari, ecc.).

Incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Gli incaricati di pubblico servizio sono dunque quei soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale. Alla stregua della definizione normativa di incaricato di pubblico servizio, si rileva che le società per azioni a partecipazione pubblica nonché le società private che offrono un pubblico servizio, sono considerate a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai fini della legge penale (ad esempio aziende di trasporto, aziende di servizi elettrici, ecc.). Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli

amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; l'apporto finanziario da parte dello Stato; la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni allo stesso affidate le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Altri soggetti terzi

Ai fini del Modello 231 adottato da FERFRIGOR Srl si è tenuto altresì conto dei rapporti con soggetti terzi non qualificabili come Pubblica Amministrazione. Infatti, ancorché detti rapporti non siano direttamente sensibili in quanto manca nella controparte la qualifica pubblicistica, questi tuttavia possono supportare la realizzazione di fattispecie di corruzione attraverso la costituzione di fondi occulti da utilizzarsi quale merce di scambio per ottenere vantaggi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La casistica giurisprudenziale dimostra infatti che, all'interno della struttura organizzata, il corrispettivo sulla base del quale si dà luogo al mercimonio della pubblica funzione è reperito indirettamente e tracciato all'interno di rapporti con fornitori esterni.

2. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste. La

condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi e tre anni chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. L'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. L'art. 319-bis c.p. dispone un aumento di pena se il fatto della corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario ai propri doveri. Tali disposizioni valgono anche per l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), oltre che per le persone indicate nell'art. 322-bis c.p. Si ritiene opportuno, dal momento che il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile, riportare la differenza elaborata dalla giurisprudenza, la quale si fonda sul diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una disparità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione, di cui alle fattispecie che precedono, siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. È opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Peculato (art. 314 c.p.)

Tale norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale disposizione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

Con tale norma il legislatore ha inteso punire, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa: - il compimento di un atto d'ufficio; - l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio; - il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. È inoltre penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

*Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
(art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)*

L'art. 640 comma 1 c.p. punisce chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del comma 2 dell'art. 640 c.p. la pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente. Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale. L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto;

tale può essere considerata anche la semplice inerzia. Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; lo stesso può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)

Il reato si configura se la truffa riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*. Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale no da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353- bis c.p.)

Tale norma dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che l'ipotesi prevista dall'art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898 possa ragionevolmente essere considerata **non applicabile** o di **limitata rilevanza** per FERFRIGOR

SRL, dal momento che tale norma interessa illeciti conseguenti a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che FERFRIGOR PORTO Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Negoziazione/stipulazione di contratti con soggetti pubblici (Regioni-Autorità Portuali-Capitaneria-Dogane) - mediante gara e/o trattativa diretta	<ul style="list-style-type: none"> - DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA
2	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA
3	Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA
4	Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (GdF, Agenzia delle Entrate, etc)	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5	Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	- A. AMMINISTRATIVA
6	Gestione del parco mezzi aziendale	- A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA
7	Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA
8	Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari	- A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA
9	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	- DATORE DI LAVORO - A. SICUREZZA
10	Utilizzo di siti web o software della pubblica amministrazione	- A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA
11	Altri rapporti con la P.A. o soggetti incaricati di pubblico servizio (pubbliche relazioni) e attività di "lobby"	- A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle Società di Service di porre in

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per la Società per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con FERFRIGOR Srl o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia

vantaggio per FERFRIGOR Srl. Gli eventuali omaggi consentiti, secondo quanto stabilito dal Codice Etico, devono sempre essere di esiguo valore. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire la verifica dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo ancora di:

- gestire le sponsorizzazioni, quelle lecite e consentite, secondo la prevista procedura aziendale;
- mantenere le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici nei limiti permessi dalle disposizioni di legge e con il rispetto della procedura aziendale, e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di FERFRIGOR Srl da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Procedura di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura per la gestione delle assunzioni di personale;
- Procedura per la gestione degli acquisti;
- Procedura per la gestione dei contenziosi;

- Modello 231;
- Codice Etico.

CAPITOLO III – REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Tipologia dei reati societari (art. 25-ter)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR PORTO Srl:

False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione) ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis c.c. prevede l'applicazione di una pena inferiore se i fatti descritti all'art.2621 c.c. sono "di lieve entità" tenuto conto della natura e delle dimensioni della società o degli effetti della condotta. L'art. 2621-ter c.c. prevede l'esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità, di cui all'art.131-bis c.p., in base ad una valutazione del giudice fondata prevalentemente sull'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori. Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa quanto segue: le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene; la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; la condotta deve essere realizzata con modalità concretamente idonee ad

indurre altri in errore con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma incrimina la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. da parte di un amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante (art. 116 TUF) se della predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Inoltre, la stessa disposizione impone agli amministratori delle S.p.A. di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve anche darne notizia alla prima assemblea utile. II. Tutela penale del regolare funzionamento della società.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali (collegio sindacale). Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La fattispecie punisce la condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. La giurisprudenza ritiene integrato l'illecito penale anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un quorum, che altrimenti non sarebbe stato ottenuto.

Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o persone sottoposte alla vigilanza o direzione di questi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.)

Il reato consiste nella offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art.2627 c.c.)

Tale fattispecie punisce gli amministratori che ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Occorre tener presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nelle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero nell' incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione della documentazione contabile societaria, liquidatori di società sottoposte per legge ad autorità di pubblica vigilanza i quali: nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare la funzione di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; ovvero allo stesso fine, occultando, con altri mezzi

fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economico, finanziaria o patrimoniale; ovvero anche con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* c.p.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati societari, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali	- A. AMMINISTRATIVA
2	Emissioni comunicati stampa e informativa al mercato	- DIREZIONE - A. COMMERCIALE

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
3	Gestione rapporti con soci	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA
4	Comunicazione, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA
5	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	- A. AMMINISTRATIVA
6	Gestione delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti/piccola cassa)	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
7	Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali. E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel

rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili;

- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con il Revisore Contabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati e informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore Contabile;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche,

patrimoniali o finanziarie della Società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partners/intermediari (in relazione al reato di "Corruzione tra privati"):

- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale e dal Codice Etico (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partners/intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori / clienti / partners / intermediari;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partners sia direttamente sia tramite intermediari;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori / clienti / partners / intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto

contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;

- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore / partners / intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione / fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:1) richieste di commissioni insolitamente elevate; 2) richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione; 3) richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese; 4) richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc. diverse da agenti, clienti e fornitori abituali e già qualificati.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto, oltre alle procedure previste dal Sistema Qualità secondo le Norme Iso 9001, da:

- Procedura n° 11 di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura n° 12 per la gestione dei rifiuti;
- Procedura n° 13 per la gestione dei bilanci societari;
- Procedura n° 14 per la gestione delle assunzioni di personale;
- Procedura n°15 per la gestione di contenziosi;
- Procedura n°16 per la gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza;
- Procedura n°17 per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Procedura n°18 per la gestione degli acquisti;
- Procedura n°19 per la gestione dei rapporti con soci;

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento OdV.

CAPITOLO IV – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

1. Tipologia dei reati contro la fede pubblica (Art. 25-bis)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli artt. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione. L'elemento psicologico del reato consiste nella coscienza e volontà di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede. Pertanto, il dolo può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota. Tra gli elementi da valorizzare, in particolare, vi sono il numero e il valore delle false monete detenute; il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse; lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Con tale disposizione il legislatore intende punire chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede. La *ratio* di tale reato è quella di punire meno severamente l'ipotesi in cui un soggetto spenda monete di cui ha appreso successivamente la falsità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **non applicabili** o di **limitata rilevanza** per FERFRIGOR Srl: si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non

intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte ecc.) che possano rendere applicabili / rilevanti tali ipotesi di reati:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

2. Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da FERFRIGOR Srl in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione delle transazioni finanziarie (incassi / pagamenti / piccola cassa)	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
2	Uso di carta di credito	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei *partners*, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da FERFRIGOR Srl

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti;
- acquisire, ove siano individuabili e/o individuati, valori di bollo falsi o sospetti;
- acquisire prodotti industriali al di fuori di canali di vendita ufficiali.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le operazioni in contanti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da :

- Procedura per la gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura per la gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza;
- Modello 231;
- Codice Etico.

CAPITOLO V – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

1. Tipologia dei reati con finalità di terrorismo (Art. 25-quater)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

Tale norma punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. La pena è più mite per il semplice partecipe.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)

Tale disposizione punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La pena è minore per chi si limiti a partecipare a tali associazioni. La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le condotte con finalità di terrorismo sono definite dall'art. 270-sexies c.p. Sono tali quelle condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con

finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **non applicabili** o di **limitata rilevanza** per FERFRIGOR Srl. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
2	Assunzione di personale	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA
3	Gestione delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti/piccola cassa)	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
4	Uso di carta di credito.	- A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA
5	Realizzazione di investimenti	- DIREZIONE
6	Gestione di agenti, intermediari, partners commerciali.	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
7	Vendita di beni e/o servizi.	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
8	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
9	Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet.	<ul style="list-style-type: none"> - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico la Società verifica la non appartenenza alle Liste di riferimento internazionali (finanziamento al terrorismo) di fornitori, partner, clienti e dipendenti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura per la gestione delle assunzioni di personale;
- Procedura per la gestione degli acquisti;
- Procedura di gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza
- Procedura di controllo del processo

- Procedura di gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza
- Modello 231;
- Codice Etico;
- DPS (Documento Programmatico Sicurezza) ex D. Lgs. 196/2003, contenente le informazioni sulle modalità di archiviazione dei dati sensibili e sulle persone che vi hanno accesso.

CAPITOLO VI – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. Tipologia dei reati informatici (Art. 24-bis)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. Il reato in esame si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. In merito si evidenzia come il legislatore abbia inteso punire il mero accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico cui non deve necessariamente seguire il danneggiamento di dati. Tale fattispecie delittuosa si realizza anche nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema,

utilizzi il sistema stesso per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso, in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale norma punisce con la reclusione sino ad un anno e la multa sino a euro 5.164,00 chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Con tale disposizione il legislatore punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le

impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Ai sensi di tale norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società nel caso in cui, ad esempio, l'alterazione o l'eliminazione di alcuni file o del programma informatico, siano volte a nascondere dati aziendali ritenuti compromettenti per la società o a celare la prova del credito da parte di un fornitore della società o a contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte di quest'ultimo.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Tale norma stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro II del codice penale riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Ai sensi di tale disposizione, il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Delitti di cui all'art. 1 comma 11 d.l. 21 settembre 2019, n. 105

Con tale disposizione viene punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati informatici, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet.	A. COMMERCIALE

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
2	Gestione della sicurezza informatica	<ul style="list-style-type: none"> - A. COMMERCIALE - A. AMMINISTRATIVA

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da FERFRIGOR Srl;
- osservare le norme vigenti in materia.

In particolare:

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;

- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra FERFRIGOR Srl si è dotata di un DPS (Documento Programmatico Sicurezza) ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico
- DPS contenente le informazioni sulle modalità di archiviazione dei dati sensibili e sulle persone che vi hanno accesso.

CAPITOLO VII – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. Tipologia dei reati (art. 25-*octies*)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 comma 3 c.p., di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 comma 2 c.p., ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n. 7-bis c.p. La pena è ridotta quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, la pena è diminuita nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l'individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l'esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì in cui il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non

colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base. Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. Ai fini della colpevolezza, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l'ulteriore scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma incrimina chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. È prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1. c.p.)

In base a tale norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. **Attività sensibili**

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - COMMERCIALE

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
2	Gestione delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti/piccola cassa)	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
3	Uso di carta di credito.	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA
4	Realizzazione di investimenti	<ul style="list-style-type: none"> - DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA
5	Gestione di agenti, intermediari, partners commerciali.	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
6	Vendita di beni e/o servizi.	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
7	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che

integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura per la gestione degli acquisti;
- Procedura di gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza;
- Procedura per la gestione delle assunzioni di personale;
- Modello 231;
- Codice Etico.

CAPITOLO VIII – REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. Tipologia dei reati (art. 25-octies.1)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Con questa disposizione il legislatore punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene altresì punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di

consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnicocostruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61 c.p., primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Con tale disposizione il legislatore ha inteso punire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di

legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

2. **Attività sensibili**

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
2	Gestione delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti/piccola cassa)	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
3	Uso di carta di credito.	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA
4	Realizzazione di investimenti	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5	Gestione di agenti, intermediari, partners commerciali.	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
6	Vendita di beni e/o servizi.	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
7	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;

- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura per la gestione degli acquisti;
- Procedura di gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza;
- Procedura per la gestione delle assunzioni di personale;
- Modello 231;
- Codice Etico.

CAPITOLO IX – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 25-septies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona. Il comma 2 stabilisce che se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è da due a sette anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad altri per colpa lesioni personali. Il comma 3 stabilisce che se le lesioni sono commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena sia da la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da euro 500 ad euro 2.000 per le lesioni gravi, la reclusione da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (art. 583 comma 2 c.p.).

Ai fini della integrazione dei reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi,

regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

2. Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'art. 1 l. 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. Si precisa che l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del Decreto 231, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnicoscientifiche. Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti ("forme di protezione oggettiva"), ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo ("forme di protezione soggettiva").

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono riferiti:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- all'attività di sorveglianza sanitaria;
- alla formazione e informazione dei lavoratori;

- alla vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, deve contenere:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- nei casi che la prevedono, la valutazione dei rischi interferenti.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza / salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

3. Attività sensibili

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro. Nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado) e all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 (o di secondo grado).

Le principali attività sensibili con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	- DATORE DI LAVORO - RESP. SICUREZZA
2	Attività aziendali deputate alla realizzazione diretta o indiretta dell'oggetto sociale di Ferfrigor	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

E' opportuno sottolineare che per tale classe di reati è stato effettuato un "Readiness for Assessment", a cui si rimanda per ulteriori dettagli, al fine di verificare la conformità dei modelli di organizzazione aziendale per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma BS OHSAS 18001:2007 e alla normativa vigente applicabile (es.: D. Lgs. 81/2008 ss.mm.).

4. Sistema di controllo

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole

generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la normativa italiana applicabile in ambito di “salute e sicurezza sul luogo di lavoro”.

In particolare FERFRIGOR Srl opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, compresi, nei casi in cui concorrano, i rischi interferenti;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

E' fatto espresso obbligo agli Organi Sociali di FERFRIGOR SRL, ai dipendenti, consulenti, partners e Società di service di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in Società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi i rischi interferenti nei casi in cui sia necessario;

- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori; usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

CAPITOLO X – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata (Art. 24-ter)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione del sesto comma, c. p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento di un finanziamento.

La norma stabilisce che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c. p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma stabilisce che chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di

erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **non applicabili** o di **limitata rilevanza** per FERFRIGOR Srl. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 nonché ai reati di cui agli artt. 22 commi 3 e 4 e 22-bis comma 1 l. 91/99 (art. 416, sesto comma, c.p.).

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ai reati transnazionali e al reato di induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti/piccola cassa)	<ul style="list-style-type: none"> – A. AMMINISTRATIVA – A. OPERATIVA
2	Uso di carta di credito	<ul style="list-style-type: none"> – A. AMMINISTRATIVA – A. OPERATIVA – A. COMMERCIALE
3	Realizzazione di investimenti	<ul style="list-style-type: none"> – A. AMMINISTRATIVA
4	Gestione di agenti, intermediari, partners commerciali.	<ul style="list-style-type: none"> – A. AMMINISTRATIVA – A. OPERATIVA – A. COMMERCIALE
5	Vendita di beni e/o servizi.	<ul style="list-style-type: none"> – A. AMMINISTRATIVA – A. OPERATIVA – A. COMMERCIALE
6	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi	<ul style="list-style-type: none"> – A. AMMINISTRATIVA – A. OPERATIVA – A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei

dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere o tentare di compiere le azioni specificamente vietate per ogni tipologia di reato descritta nei capitoli che precedono e che seguono.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura di gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza
- Procedura per la gestione degli acquisti;
- Procedura di controllo del processo;
- Procedura per la gestione dei contenziosi;
- Modello 231;
- Codice Etico.

CAPITOLO XI - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) il reato di seguito riportato è stato ritenuto astrattamente ipotizzabile (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento al reato in esame, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
2	Gestione dei rapporti con i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere o tentare di compiere le azioni specificamente vietate per ogni tipologia di reato descritta nei capitoli che precedono e che seguono.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura per la gestione dei contenziosi;
- Modello 231;
- Codice Etico.

CAPITOLO XII - REATI AMBIENTALI

1. Tipologia dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili**.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Tale norma prevede un aggravio delle pene relative ai fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater qualora gli stessi siano commessi con il coinvolgimento di un'associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (anche in concorso con società terze cui è affidato il servizio) (art. 256 comma 1 d.lgs. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del D. Lgs. 162/2006 punisce una pluralità di

condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D. Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D. Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)

Tale norma punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel sistri di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o

fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda sistri- area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis d.lgs. N.152/2006)

Tale fattispecie si configura nel caso in cui: 1. nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6); 2. il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi (comma 7); 3. durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7); 4. il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (comma 8).

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **non applicabili** o di **limitata rilevanza** per FERFRIGOR Srl Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.lgs. 152/2006);
- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.);

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.lgs. 152/2006);
- Attività finalizzata al traffico illecito di rifiuti. (art. 260, D.lgs. 152/2006);
- Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992)
- Scarico di acque reflue industriali (art. 137 decreto legislativo 152/2006 commi 2, 3, 5 –limitatamente al primo e secondo periodo -, 11);
- Inquinamento suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee (art. 257 decreto legislativo 152/2006 commi 1, 2);
- Inquinamento provocato dalle navi anche non direttamente (D. Lgs. n. 202/2007)
- Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.lgs. 152/2006);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (Art. 3 comma 6 legge 549/1993;
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

2. **Attività sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di reati ambientali, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Attività di gestione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di attuare degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti e in particolare di:

- gestire la produzione, la classificazione, la raccolta, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti con il minor impatto ambientale possibile;
- gestire le attività di trasporto e smaltimento rifiuti tramite imprese esterne autorizzate;
- adottare comportamenti prudenti, corretti e trasparenti per la salvaguardia dell'ambiente, conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società;
- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando ogni opportuno controllo e attività idonee a salvaguardare l'ambiente;
- utilizzare correttamente le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto, oltre alle procedure previste dal Sistema Qualità secondo le Norme Iso 9001, da:

- Procedura n°12 per la gestione dei rifiuti;
- Procedura n°15 per la gestione di contenziosi;
- Procedura n°17 per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Procedura n°18 per la gestione degli acquisti;
- Modello 231;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento OdV.

CAPITOLO XIII - IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. Tipologia dei reati in materia di impiego di cittadini terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR SRL:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 22 comma 12-bis d.lgs. 286/1998)

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22 comma 12-bis D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali: a) se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p. In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Reati di cui all'art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 286/1998

L'art. 12 comma 3 d.lgs. 286/1998 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la

sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

I commi 3-bis e 3-ter prevedono aumenti di pena per talune circostanze.

Reati di cui all'art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 286/1998

Tale norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. È previsto un aumento di pena in taluni casi.

2. Tipologia dei delitti contro la personalità individuale

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **non applicabili** o di **limitata rilevanza** per FERFRIGOR SRL. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

3. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di cui sopra, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Assunzione di personale	<ul style="list-style-type: none"> - DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA
2	Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet.	<ul style="list-style-type: none"> - A. COMMERCIALE
3	Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera.	<ul style="list-style-type: none"> - DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
4	Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche	<ul style="list-style-type: none"> – DIREZIONE – A. AMMINISTRATIVA – A. OPERATIVA – A. COMMERCIALE
5	Organizzazione / promozione di viaggi per dipendenti o partners commerciali (anche tramite tour operator)	<ul style="list-style-type: none"> – COMMERCIALE – A. AMMINISTRATIVA

4. Sistema di controllo

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato rientranti tra quelle considerate nel presente articolo del Decreto 231;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- osservare le disposizioni legislative, in materia di permesso di soggiorno, concernenti il procedimento di rilascio del nulla osta, la cui richiesta deve essere inoltrata allo Sportello unico per l'immigrazione, presso ogni Prefettura,

da parte del datore di lavoro che intenda instaurare con il lavoratore straniero residente all'estero, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Lo Sportello unico provvederà, poi, al rilascio del summenzionato nulla osta una volta ottenuti i pareri positivi del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro;

- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura per la gestione degli acquisti;
- Procedura per la gestione delle assunzioni di personale;
- Procedura di gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza
- Modello 231;
- Codice Etico;
- DPS contenente le informazioni sulle modalità di archiviazione dei dati sensibili e sulle persone che vi hanno accesso.

CAPITOLO XIV – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Tipologia di delitto contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

È integrata tale fattispecie nei caso di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Con tale norma il legislatore ha inteso punire, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Questa disposizione punisce, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 la norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È altresì punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopraindicati. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **non applicabili** o di **limitata rilevanza** per FERFRIGOR Srl.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quarter c.p.)

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento al reato in esame, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Ricerca e sviluppo nuovo prodotto	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
2	Produzione, acquisto o vendita prodotti	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali in materia di gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi.
- verificare, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o comunque di qualsiasi altra opera dell'ingegno, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati;

- ottenere, per ogni segno distintivo o opera di ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere o tentare di compiere le azioni specificamente vietate per ogni tipologia di reato descritta nel presente capitolo.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto, oltre alle procedure previste dal Sistema Qualità secondo le Norme Iso 9001, da:

- Procedura n° 11 di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura n°12 per la gestione dei rifiuti;
- Procedura n°13 per la gestione dei bilanci societari;
- Procedura n°15 per la gestione di contenziosi;
- Procedura n°17 per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Procedura n°18 per la gestione degli acquisti;
- Procedura n°19 per la gestione dei rapporti con soci;
- Modello 231;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento OdV.

CAPITOLO XV – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1. Tipologia di delitto in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) non sono stati individuati rischi astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti il seguente reato:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

CAPITOLO XVI - ABUSI DI MERCATO

1. Tipologia dei reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR SRL:

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art 184 T.U.F.)

Questo reato punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art 185 T.U.F.)

Questo reato punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, che è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di cui sopra, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Manipolazione del mercato ed abuso di informazioni privilegiate	<ul style="list-style-type: none"> – AMMINISTRATIVA – A. OPERATIVA – A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato rientranti tra quelle considerate nella norma in esame;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- astensione dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi.
- divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in rapporto d'affari con la Società, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
- nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione monitoraggio dell'eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali,

responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti), in particolare di quelli che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale.

– mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di confidenzialità formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). Tali vincoli prevedono espressamente il divieto di diffusione dei documenti e delle informazioni all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto o a favore dei destinatari designati.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto, oltre alle procedure previste dal Sistema Qualità secondo le Norme Iso 9001, da:

- Procedura n° 11 di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura n°12 per la gestione dei rifiuti;
- Procedura n°13 per la gestione dei bilanci societari;
- Procedura n°15 per la gestione di contenziosi;
- Procedura n°16 per la gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza;
- Procedura n°17 per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Procedura n°18 per la gestione degli acquisti;
- Procedura n°19 per la gestione dei rapporti con soci;
- Modello 231;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento OdV.

CAPITOLO XVII - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR SRL:

Art. 171 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Questo reato punisce, salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, con la multa da euro 51a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

Art. 171-bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità

Art. 171-ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente

legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o

editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma I;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies Legge sulla protezione del diritto d'autore

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies Legge sulla protezione del diritto d'autore

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono

ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di cui sopra, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Duplicazione di programmi per elaboratori e software applicativi	<ul style="list-style-type: none"> - DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA
2	Utilizzo di contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore	<ul style="list-style-type: none"> - DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. COMMERCIALE - A. OPERATIVA

3. Sistema di controllo

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

– di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato rientranti tra quelle considerate nella norma in esame;

- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- di utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- installare sui computer o sui dispositivi aziendali assegnati software provenienti dall'esterno o dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro;
- duplicare supporti multimediali atti a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito dell'utilizzo di applicazioni software di terzi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura per la gestione degli acquisti;
- Procedura per la gestione delle assunzioni di personale;
- Modello 231;
- Codice Etico;
- DPS contenente le informazioni sulle modalità di archiviazione dei dati sensibili e sulle persone che vi hanno accesso.

CAPITOLO XVIII - DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. Tipologia dei reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR SRL:

Articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654

La legge n. 115 del 2016 - integrando con un comma 3-bis la formulazione del citato articolo 3 della legge 654/1975 - ha introdotto un'aggravante speciale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o all'odio razziale, etnico o religioso siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e si fondino "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (art. 6, crimine di genocidio; art. 7, crimini contro l'umanità; art. 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di cui sopra, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Assunzione e/o gestione del personale	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA
2	Gestione rapporti con terzi	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato rientranti tra quelle considerate nella norma in esame;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- prevenire e nel caso sanzionare episodi di razzismo o xenofobia;
- denunciare alle direzioni interessate e all’OdV episodi di razzismo e xenofobia (ad es., le condotte di chi propagandi idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico; di chi istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; di chi commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; di chi istighi a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; di chi commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura per la gestione delle assunzioni di personale;
- Modello 231;
- Codice Etico;
- DPS contenente le informazioni sulle modalità di archiviazione dei dati sensibili e sulle persone che vi hanno accesso.

CAPITOLO XIX - DELITTI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. Tipologia dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) non sono stati individuati rischi astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti i seguenti reati.

- Frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge n. 401/1989 - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 Legge n. 401/1989)

CAPITOLO XX - DELITTI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI

1. Tipologia dei reati in materia di reati tributari (art. 25-quindecies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **astrattamente ipotizzabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR SRL:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo
2000, n. 74)*

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 74/2000, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di

determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito altresì chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di cui sopra, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Formazione del bilancio e processo fiscale Ciclo passivo Ciclo attivo Gestione amministrativa del personale	- DIREZIONE - COMMERCIALE - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA
2	Rapporti con fornitori Contabilità fornitori Spese rappresentanza Rapporti con amministrazione finanziaria Tesoreria	- A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

3. Sistema di controllo

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato rientranti tra quelle considerate nella norma in esame;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione della fatture attive e

passive, rispettivamente, emesse e ricevute dalla Società, al calcolo e al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle attività sensibili alla commissione dei reati tributari sopra individuate;

- osservare tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge;
- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Procedura per la gestione degli acquisti;
- Procedura per la gestione delle assunzioni di personale;
- Procedura di gestione della cassa, delle carte di credito, delle spese di rappresentanza;
- Modello 231;
- Codice Etico;
- DPS contenente le informazioni sulle modalità di archiviazione dei dati sensibili e sulle persone che vi hanno accesso.

CAPITOLO XXI– DELITTI DI CONTRABBANDO

1. Tipologia di delitto contro l'industria e il commercio (Art. 25-sexdecies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

Tale norma punisce chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

Tale disposizione punisce il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo

sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

La norma punisce il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo in oggetto statuisce che è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate

dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

Tale norma punisce chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

*Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
(art. 287 D.P.R. n. 43/1973)*

Secondo quanto disposto dalla norma in esame è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo stabilisce che il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti».

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto da tale norma è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

*Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.
290 D.P.R. n. 43/1973)*

Tale norma punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Tale norma punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Tale norma stabilisce che per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

3. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento al reato in esame, che FERFRIGOR Srl ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	selezione degli spedizionieri individuazione dei fornitori	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE
2	individuazione delle merci importazione delle merci	- DIREZIONE - A. AMMINISTRATIVA - A. OPERATIVA - A. COMMERCIALE

4. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FERFRIGOR Srl, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.
- avere un'anagrafica dei fornitori aggiornata e dettagliata;
- avere un'anagrafica dei contratti con fornitori aggiornata;
- compiere verifiche su fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;

- compiere verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere o tentare di compiere le azioni specificamente vietate per ogni tipologia di reato descritta nei capitoli che precedono e che seguono.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto, oltre alle procedure previste dal Sistema Qualità secondo le Norme Iso 9001, da:

- Procedura n° 11 di gestione delle transazioni finanziarie;
- Procedura n° 12 per la gestione dei rifiuti;
- Procedura n° 13 per la gestione dei bilanci societari;
- Procedura n° 15 per la gestione di contenziosi;
- Procedura n° 17 per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Procedura n° 18 per la gestione degli acquisti;
- Procedura n° 19 per la gestione dei rapporti con soci;
- Modello 231;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare
- Regolamento OdV.

CAPITOLO XXII – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. Tipologia di delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) non sono stati individuati rischi astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti il seguente reato:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-nonies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (1 Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

CAPITOLO XXIII – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1. Tipologia di delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) non sono stati individuati rischi astrattamente ipotizzabili (nell'interesse o a vantaggio della società) in FERFRIGOR Srl.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti il seguente reato:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies).